



COMUNE DI PESCARA

ATTO DI DETERMINAZIONE

Numero del Registro settoriale delle determinazioni :**29** del 28/07/2021
Numero del Registro generale delle determinazioni: 1276 del 28/07/2021

**Oggetto: NOMINA DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL
COMUNE AI SENSI DELL'ART. 57 TER DEL D.L. N. 124/2019, CONV. IN L 157/2019 –
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO.**

Ufficio proponente: Settore Finanziario

Settore proponente: Settore Finanziario

Responsabile del Settore: Dott. Andrea Ruggieri

Premesso che:

- con decreto sindacale n. 42/2019 del 13/09/2019 è stato attribuito al sottoscritto l'incarico di Dirigente del Settore Finanziario;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 142 del 30/12/2020 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023 e relativi allegati;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 14.01.2021 è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione 2021/2023, e quindi affidati ai Dirigenti responsabili la disponibilità delle risorse sulla base degli stanziamenti indicati nei capitoli di entrata e di spesa;
- con Delibera di Consiglio comunale n. 138 del 29.12.2020 è stato approvato il DUP 2021;
- con Delibera di Giunta comunale n. 150 del 02.04.2021 è stato approvato il Piano delle Performance 2021 – 2023 ed il Piano degli obiettivi 2021;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 07/06/2021 è stato approvato il rendiconto di Gestione 2020.

Vista la Delibera di G.C. n. 42 del 29/01/2021 di approvazione della nuova macrostruttura dell'Ente ed il relativo funzionigramma;

Visto il Decreto del Direttore Generale n. 7 del 05/02/2021 di approvazione della nuova microstruttura dell'ente e relative declaratorie;

Vista la Delibera di G.C. n. 52 del 05/02/2021 avente ad oggetto "presa d'atto microstruttura e relative declaratorie";

Premesso inoltre che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 del 29 agosto 2018, è stato nominato per il triennio 2018/2021, il Collegio dei revisori dei conti, attualmente in carica, nomina effettuata previa estrazione a sorte dei tre componenti da parte della competente Prefettura di Pescara, il cui Verbale del procedimento di estrazione è stato redatto in data 2 luglio 2018.
- che alla data del 28 agosto 2021 verrà a scadere l'organo di revisione del Comune di Pescara, scadenza prorogabile di 45 giorni, e dunque sino al 12 ottobre 2021 ai sensi degli articoli 2, 3 comma 1, 4 comma 1, 5 comma 1 e 6 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 293 (convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 1994, n. 444);

Visti gli artt. 234-241 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 il quale disciplina la revisione economico- finanziaria;

Richiamato in particolare l'articolo 235, comma 1, il quale stabilisce che l'organo di revisione dura in carica tre anni ed i suoi componenti non possono svolgere l'incarico per più di due volte nello stesso Ente;

Visto l'art. 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011 il quale ha stabilito che: *"A decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello provinciale, nel Registro dei revisori legali di cui al [decreto legislativo 27](#)*

gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Dato atto che con il DM Interno n. 23 in data 15 febbraio 2012, recante il *Regolamento per l'Istituzione dell'elenco dei revisori degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico finanziario* sono state dettate le disposizioni attuative delle nuove modalità di nomina dell'organo di revisione previste dalla norma sopra richiamata.

Visti in particolare i commi 1 e 2 dell'art. 6 del succitato D.M. 15-02-2012 n° 23 che stabiliscono quanto segue: *“Nei casi di composizione collegiale dell'organo di revisione economico finanziario, le funzioni di presidente del collegio sono svolte dal componente che risulti aver ricoperto il maggior numero di incarichi di revisore presso enti locali e, in caso di egual numero di incarichi ricoperti, ha rilevanza la maggior dimensione demografica degli enti presso i quali si è già svolto l'incarico.*

Considerato che l'art. 57 ter del D.L. n° 124/2019 (c.d. decreto fiscale) legge di conversione 157/2019 ha **novellato ulteriormente** il quadro normativo vigente stabilendo che:

“All'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 25, le parole: “a livello regionale” sono sostituite dalle seguenti: **“a livello provinciale”**;

b) dopo il comma 25 è inserito il seguente:

*“25-bis. Nei casi di composizione collegiale dell'organo di revisione economico-finanziario previsti dalla legge, in deroga al comma 25, **i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane e le unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali eleggono, a maggioranza assoluta dei membri, il componente dell'organo di revisione con funzioni di presidente**, scelto tra i soggetti validamente inseriti nella fascia 3 formata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23....”.*

Atteso che il Comune di Pescara, avendo una popolazione superiore a 15.000 abitanti, è tenuto alla nomina dell'organo di revisione Economico Finanziaria secondo le nuove modalità di cui all'art. 16, comma 25 del D.L. 138/2011 oggi modificate dall'art. 57 ter del D.L. 124/2019.

Richiamato il parere del Ministero dell'Interno del 30 gennaio 2020, il quale ha chiarito che: *“Dall'interpretazione letterale della norma del citato articolo 57 ter, emerge che il comma 1, lettera a), modificando il comma 25, dell'articolo 16 del decreto legge 13 agosto 2011, n.138 che ha introdotto il nuovo sistema di scelta dei revisori tramite estrazione dall'elenco, **nella parte in cui prevede la formazione dell'elenco dei revisori contabili su base regionale, sostituendolo con il riferimento territoriale alla provincia, non sia immediatamente applicabile**”.* Mentre, sempre a parere del Ministero: *“Diversamente, la lettera b) del medesimo articolo 57 ter, inserisce nell'articolo 16 il comma 25 bis che, in deroga al comma 25, prevede, negli organi di revisione in composizione collegiale, la scelta, da parte dei consigli comunali, provinciali, delle città metropolitane e delle unioni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali, del componente con funzioni di presidente tra i soggetti inseriti nella fascia 3, formata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Interno n.23 del 2012.*

*Di talché, risulta evidente che il riferimento del comma 2 dell'articolo 57 ter, alla modifica del regolamento menzionato, vale esclusivamente per la formazione dell'elenco dei revisori su base provinciale, per permettere le modifiche tecniche ed i correttivi all'attuale sistema della banca dati su base regionale. **A contrario, la disposizione della lettera b), esplica i suoi effetti in via diretta dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in oggetto** e non è subordinata alla modifica tramite decreto ministeriale, quindi gli enti, a far data dal 25 dicembre 2019 (data di*

entrata in vigore della legge 157-2019), hanno la facoltà di applicare la nuova disposizione relativa alla scelta del presidente.

Ritenuto necessario, al fine di garantire la massima informazione e trasparenza dell'azione amministrativa, di provvedere alla pubblicazione di apposito avviso all'Albo Pretorio e sul sito internet dell'Ente per la presentazione delle domande da parte degli iscritti tra i soggetti validamente inseriti nella fascia 3 formata ai sensi del regolamento di cui al [decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23](#).

Visto l'allegato avviso pubblico e il relativo schema di domanda per la nomina dell'Organo di Revisione Economico Finanziaria predisposto dal Settore Finanziario.

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Visto lo Statuto Comunale.

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità.

DETERMINA

1. di dichiarare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.
2. di approvare l'allegato A "AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2021/2024", e l'allegato B contenente la "Dichiarazione di disponibilità alla nomina", entrambi allegati al presente provvedimento.
3. di dare atto che ai sensi dell'art 16, comma 25 bis, del D.L. 138/2011 così come novellato dall'art. 57 ter del D.L. 124/2019 la nomina del Presidente del Collegio dei revisori dei Conti sarà di competenza esclusiva del Consiglio Comunale.
4. di disporre che il presente "Avviso" (Allegato A), corredato dallo schema di domanda (Allegato B), venga pubblicato all'Albo Pretorio, sul sito internet del Comune di Pescara all'indirizzo <https://www.comune.pescara.it/> per n. 20 giorni consecutivi.
5. di precisare che all'esito del presente Avviso il Consiglio Comunale provvederà a nominare il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e contestualmente i componenti, che saranno invece individuati mediante estrazione a sorte effettuata dal Ministero dell'Interno per il tramite della Prefettura di Pescara Ufficio Territoriale del Governo.

6. di nominare con il presente atto il Dott. Daniele Ridolfi quale Responsabile Unico del Procedimento.
7. di pubblicare il contenuto del presente provvedimento sul sito web del Comune di Pescara sezione “Amministrazione Trasparente” – “Provvedimenti” e “Bandi di Concorso”, oltre alla pubblicazione dello stesso all’albo pretorio on line.
8. di precisare infine, che il presente atto non comporta impegno di spesa né diminuzione di entrata e non ha riflessi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’Ente.

Anno	Data	Capitolo	Conto Finanziario	Num Impegno	Importo

IL DIRIGENTE
RUGGIERI ANDREA
(atto sottoscritto digitalmente)